

## **LINEE-GUIDA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CAPOFILA DI RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE**

### **1. FINALITÀ E OBIETTIVI**

La Regione Umbria intende consolidare, migliorare e ampliare la gamma degli interventi e dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza di genere regolamentando il Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere con la sottoscrizione di accordi di collaborazione (ai sensi della legge 241/90) con i comuni coordinatori delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza.

Il Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere, a partire dall'anno 2019, ha come prioritario obiettivo il sostegno finanziario delle Reti territoriali antiviolenza costituite formalmente con specifici protocolli d'intesa al fine di:

- dare continuità e potenziare i servizi erogati dai centri antiviolenza e dalle case rifugio aderenti alle Reti territoriali antiviolenza;
- assicurare servizi e interventi che permettano la definizione di un percorso integrato volto alla fuoriuscita dalle situazioni di rischio e violenza per le donne e per gli eventuali minori a carico;
- garantire un'ampia copertura territoriale attraverso sportelli decentrati dei Centri antiviolenza attivi nelle Reti;
- potenziare la capacità di protezione e ospitalità delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza;
- rilevare, anche attraverso l'utilizzo del sistema informativo regionale S.E.Re.N.A., le caratteristiche principali del fenomeno della violenza sulle donne basata sul genere e monitorare sia il supporto alle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza e sia i servizi erogati, nel pieno rispetto della protezione dei dati delle utenti.

Al Programma regionale è demandata l'individuazione di ulteriori azioni ed interventi, ritenuti utili, in aggiunta al sostegno finanziario dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio aderenti alle Reti territoriali antiviolenza.

Al finanziamento dei suddetti interventi, la cui esatta quantificazione è rimandata annualmente al Programma regionale antiviolenza, si provvede utilizzando sia risorse nazionali di cui ai riparti ai sensi della L. 119/2013, sia risorse regionali a fronte degli stanziamenti previsti annualmente in relazione alla legge regionale n. 14/2016 .

### **2. LE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI ANTIVIOLENZA**

I Soggetti essenziali per la costituzione di una rete sono:

- un comune o più, capofila di zona sociale (di cui uno in qualità di coordinatore della Rete territoriale);
- uno o più centri antiviolenza e/o una o più case-rifugio;
- enti del sistema sanitario e socio-sanitario;

- forze dell'ordine.

Il Centro per le pari opportunità si colloca di diritto quale soggetto aggiuntivo di tutte le reti territoriali anti violenza per il funzionamento h24 del numero unico verde regionale.

Il Cav Servizio Telefono Donna si colloca di diritto quale soggetto aggiuntivo delle reti territoriali anti violenza di riferimento della propria attività.

### **3. I CENTRI ANTIVIOLENZA E LE CASE RIFUGIO**

Ai sensi della legislazione nazionale e regionale in vigore, i Centri anti violenza, residenziali e non residenziali, e le Case rifugio che fanno parte delle Reti territoriali interistituzionali e sono coinvolti nelle azioni progettuali, sono promossi dai soggetti di cui all'art. 5 bis della legge 119/2013 e di cui all'art. 35 della legge regionale 14/2016; devono possedere, nelle more dell'adozione del regolamento regionale, già preadottato con deliberazione del 17 marzo 2021 n. 194, i requisiti fissati dall'Intesa Stato-Regioni del 27/11/2014, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale, e devono garantire, a titolo gratuito, l'accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita attraverso:

- la presenza di personale esclusivamente femminile, anche volontario, con elevato livello di formazione specialistica e specifica sui temi della violenza di genere, che in una logica integrata, multidimensionale e multidisciplinare, sia in grado di definire il progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza delle donne prese in carico e in grado di garantire i servizi minimi dalla citata Intesa.
- il costante raccordo con gli altri soggetti essenziali della Rete (servizi sociali dei comuni, sistema socio-sanitario, sistema del lavoro, forze dell'ordine, Sistema giudiziario);
- il monitoraggio costante del fenomeno e la rilevazione dei dati relativi a ciascuna donna presa in carico attraverso l'utilizzo del sistema informatico S.E.Re.N.A. fornito dalla Regione Umbria, così come stabilito dalla D.g.r. n. 1592 del 28/12/2017, anche per le finalità di implementazione dell'Osservatorio regionale del fenomeno della violenza e di supporto alle rilevazioni effettuate dall'Istat.

I centri anti violenza e le case rifugio con cui verranno attivate apposite convenzioni dai comuni capofila per la gestione di servizi e attività previste dai progetti, dovranno essere selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica tenendo conto della necessità di contemperare le esigenze di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, con la garanzia di assicurare il miglior contributo specializzato nel contrasto della violenza di genere e nel supporto delle vittime di violenza secondo le metodologie riconosciute a livello internazionale basate sulla relazione tra donne e come sono rappresentate dai requisiti minimi previsti dall'Intesa 27 novembre 2014.

La Regione Umbria con DGR 1390 del 4 dicembre 2018 ha costituito l'elenco dei Cav, delle Case rifugio e delle associazioni gestrici delle strutture riconosciute dalla Regione Umbria in quanto in possesso dei requisiti di cui all'Intesa 27 novembre 2014.

#### **3.1. I servizi decentrati dei Centri anti violenza: gli sportelli CAV**

Al fine di garantire la più ampia copertura del territorio regionale e così come previsto dall'art. 2 dell'Intesa Stato-Regione del 27 novembre 2014, e dal Regolamento regionale in via di adozione, i Centri antiviolenza con cui il Comune si convenziona, possono articolarsi sul territorio anche in servizi decentrati (sportelli CAV) idonei a realizzare le diverse attività deputate ai Cav. Tali strutture decentrate devono infatti parimenti garantire:

- personale esclusivamente femminile, anche volontario, con elevato livello di formazione specialistica e specifica sui temi della violenza di genere in grado di accogliere la donna e fornire le prime informazioni;
- l'accessibilità ai servizi specialistici del Centro antiviolenza e della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza in una logica integrata e multidisciplinare;
- il costante raccordo con gli altri soggetti essenziali della Rete (servizi sociali dei comuni sistema socio-sanitario, forze dell'ordine ecc.);
- gli Sportelli CAV presso i Comuni devono garantire un'apertura minima di tre giorni alla settimana per almeno 9 ore; quelli presso le Aziende sanitarie, un'apertura minima di due giorni alla settimana per almeno 6 ore.

#### **4. SOGGETTI CHE POSSONO SOTTOSCRIVERE L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

Possono sottoscrivere l'accordo di collaborazione i comuni che, in qualità di capofila di zona sociale, coordinano Reti territoriali interistituzionali antiviolenza attivate da appositi protocolli d'intesa in corso di validità.

I comuni capofila che sottoscrivono l'accordo di collaborazione con la Regione Umbria, sono gli unici soggetti riconosciuti dalla Regione Umbria autorizzati a sottoscrivere apposite convenzioni con i centri antiviolenza e le case rifugio.

I comuni che sottoscrivono l'accordo di collaborazione con la Regione Umbria individuano nell'ambito delle proprie strutture, un/a referente unico/a per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dai provvedimenti regionali connessi agli adempimenti previsti.

#### **5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

Le seguenti condizioni sono requisiti di ammissibilità per la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con la Regione Umbria:

- La presenza di un protocollo di costituzione della Rete territoriale Interistituzionale secondo le modalità e le caratteristiche previste nelle presenti Linee guida sottoscritto dalle/dai legali rappresentanti dei soggetti che ne fanno parte;
- l'attestazione, da parte del Comune, della avvenuta condivisione del progetto oggetto dell'Accordo di collaborazione con la Regione, con i soggetti della rete territoriale antiviolenza e della zona sociale;

- la corretta rendicontazione delle risorse già erogate dalla Regione Umbria con i Programmi regionali anti violenza precedenti;
- l'avvenuta chiusura del progetto oggetto dell'accordo di collaborazione sottoscritto nell'anno precedente attestata dalla relazione sulle attività svolte e dalla trasmissione della relativa rendicontazione ai competenti uffici regionali entro il 28 febbraio di ciascun anno;

## **6. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI OGGETTO DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE**

Le azioni progettuali, oggetto degli accordi di collaborazione, dovranno:

- assicurare un modello di governance anche attraverso procedure standardizzate per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale degli interventi, anche atte a garantire un percorso continuo di miglioramento dei servizi erogati e in grado di rendere efficaci le azioni proposte. I soggetti che compongono la Rete territoriale debbono riunirsi almeno 2 volte l'anno;
- prevedere la disponibilità di risorse di cofinanziamento in grado di garantire la sostenibilità e la continuità delle azioni e dei servizi attivati nel tempo. Le risorse di cofinanziamento non potranno essere inferiori al 20% delle risorse assegnate;
- assicurare procedure di rete finalizzate a definire modalità di accesso, accoglienza, presa in carico, messa in protezione e definizione del percorso personalizzato per la fuoriuscita dalla condizione di violenza di genere;
- favorire l'accessibilità ai servizi per le donne vittime di violenza, anche attraverso l'eventuale apertura di servizi decentrati dei centri anti violenza sui territori di riferimento della Rete anti violenza;
- assicurare la protezione delle donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli;
- assicurare l'utilizzo del sistema informativo regionale S.E.Re.N.A. quale strumento gestionale finalizzato, tra l'altro, alla conoscenza del fenomeno della violenza anche per le finalità informative dell'Osservatorio regionale del fenomeno della violenza di genere, delle caratteristiche delle donne prese in carico dai Centri anti violenza e dalle Case rifugio, della tipologia di maltrattamento e dei servizi erogati, garantendo sempre la protezione dei dati personali delle utenti.

## **7. LE RISORSE NAZIONALI E REGIONALI**

Rispetto agli accordi di collaborazione, con il Programma regionale anti violenza si provvede a definire, l'utilizzazione delle risorse regionali e di quelle previste annualmente dai Dpcm per la Regione Umbria e destinate per le finalità di cui alla lettera d) dell'articolo 5 bis della legge n. 119/2013.

La ripartizione delle risorse relative agli accordi di collaborazione è effettuata tenendo presenti i seguenti criteri:

- la popolazione delle reti territoriali/zone sociali
- il finanziamento storico e, in particolare, quello dell'anno precedente

- il fabbisogno rappresentato dai vari soggetti negli incontri partecipativi
- il numero e la tipologia dei servizi esistenti
- i dati rilevati da SERENA (programma informatizzato di gestione e rilevazione dati utenza) che individuano l'entità dell'utenza, l'entità degli interventi e dei servizi erogati dai vari soggetti.

### **7.1 Tempistica di trasferimento delle risorse**

Le risorse ripartite tra le Reti territoriali antiviolenza secondo i criteri suindicati saranno trasferite, in via generale, con le seguenti modalità:

- una quota pari all'80% delle risorse previste per il primo anno a seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione; entro febbraio dell'anno seguente la firma dell'accordo, il saldo del 20% delle somme dovute a seguito della rendicontazione annuale relativa al periodo 1 gennaio 31 dicembre;
- negli anni successivi alla stipula dell'accordo le risorse sono erogate per l'80% delle risorse assegnate annualmente, a seguito dell'approvazione annuale del Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il restante 20% a seguito della rendicontazione relativa al periodo 1 gennaio 31 dicembre da presentare, di norma, entro febbraio dell'anno successivo a quello per cui si presenta la rendicontazione.

Eventuali variazioni inerenti l'accordo sottoscritto e il funzionamento del servizio vanno comunicati al Servizio regionale competente al fine della eventuale modifica/integrazione/nuova stipula dell'accordo di collaborazione.

Ogni anno entro il mese di febbraio il Comune sottoscrittore dell'accordo trasmette la documentazione integrativa relativa al valore economico degli interventi oggetto dell'accordo di collaborazione.

Tutte le rendicontazioni saranno effettuate tenendo conto anche dei dati rilevati attraverso il sistema informativo S.E.Re.N.A in merito ai servizi erogati ed in particolare quelli riferiti alla fase di "presa in carico" (che consiste nella definizione, insieme alla donna, del Progetto individuale di fuoriuscita dalla violenza) delle singole donne per ciascun periodo di riferimento di rendicontazione.

### **8. RISORSE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**

Al fine di garantire la sostenibilità economica dei servizi attivati a livello territoriale, le Reti territoriali antiviolenza dovranno obbligatoriamente integrare annualmente le risorse assegnate con almeno il 20% di risorse proprie.

### **9. DURATA DEL PROGETTO**

Le attività oggetto dell'accordo di collaborazione si sviluppano su un arco temporale triennale e si articolano, anche al fine della rendicontazione, in tre periodi di 12 mesi, a partire dalla data del 1 gennaio di ciascun anno.

I costi sostenuti dai centri antiviolenza per l'erogazione dei servizi minimi previsti dall'Intesa Stato Regioni e dalle case rifugio per la protezione delle donne vittime di violenza sono riconosciuti a partire dal 1 gennaio di ciascun anno, al fine di garantire la continuità dei servizi attivati e sino al 31 dicembre di ciascun anno.

## **10. INAMMISSIBILITÀ**

La domanda finalizzata alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione è considerata inammissibile se:

- priva del protocollo di Rete territoriale interistituzionale antiviolenza in corso di validità;
- presentata con modalità e tempi differenti da quelle previsti nei successivi provvedimenti della Direzione regionale competente.

## **11. MONITORAGGIO**

La Regione Umbria monitora con appositi strumenti e indicatori l'efficacia e l'efficienza dei progetti e delle azioni previste, nonché i risultati raggiunti sul territorio, anche in riferimento a quanto previsto dalle disposizioni nazionali in merito all'utilizzazione delle risorse.

Monitora inoltre, attraverso il sistema informativo S.E.Re.N.A., il numero delle donne accolte e prese in carico dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio e i servizi forniti alle donne, anche in fase di ospitalità, fornendo tutti gli elementi informativi raccolti all'Osservatorio Regionale del fenomeno della violenza.

----- • -----